



# Senato della Repubblica

## XVIII Legislatura

### Fascicolo Iter

# **DDL S. 511**

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della cannabis e dei suoi derivati per uso terapeutico

# Indice

1. DDL S. 511 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 511.....	4

## **1. DDL S. 511 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 511  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della cannabis e dei suoi derivati per uso terapeutico

---

Iter

**10 settembre 2018:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.511**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Lello Ciampolillo](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Paola Taverna](#) ( [M5S](#) ) (ritira firma in data 7 marzo 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **21 giugno 2018**; annunciato nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Classificazione TESEO

DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE , TOSSICODIPENDENTI , CANAPA INDIANA

**Articoli**

DEPENALIZZAZIONE DI REATI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [2<sup>a</sup> \(Giustizia\)](#) e [12<sup>a</sup> \(Igiene e sanita'\)](#) in sede redigente il 10 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 34 dell'11 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 511

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

**N. 511**

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CIAMPOLILLO** e **TAVERNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2018

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati per uso terapeutico

Onorevoli Senatori. - Il presente provvedimento è volto ad apportare alcune modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati per quanto concerne l'uso terapeutico.

In data 30 novembre 2015 è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279, il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 recante «Funzioni di Organismo statale per la *cannabis* previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972». Il decreto, oltre ad individuare nel Ministero della salute le funzioni di organismo statale per la coltivazione della *cannabis*, contiene un allegato tecnico per consentire l'uso medico della *cannabis* in maniera omogenea nel territorio italiano.

Nello specifico, nel decreto del Ministro della salute, si specifica che gli impieghi di *cannabis* ad uso medico riguardano: l'analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali; l'analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace; l'effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; l'effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti *standard*; l'effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti *standard*.

L'articolo 1 della presente legge stabilisce che la coltivazione di *cannabis* per uso terapeutico e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta è consentita nel limite di quattro piante femmine. Si stabilisce che non è punibile chiunque coltivi *cannabis* per uso terapeutico, in relazione a patologie accertate con documentazione medica specialistica.

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Non è punibile chiunque coltivi *cannabis* per uso terapeutico, in relazione alle patologie previste dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, da cui sia affetto personalmente ovvero da cui sia affetto il coniuge, ovvero figli o persone conviventi, accertate con documentazione medica specialistica, nei limiti di quattro piante femmine, nonché, ai medesimi fini, detenga i prodotti ottenuti dalla citata sostanza»;

b) all'articolo 73, comma 1, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 26,».

